

Codice Condotta delle imprese concorrenti e dei Fornitori Publiacqua S.p.A.



Publiacqua

Storia del documento e definizioni

Edizione	Revisione	Data	Obiettivo della revisione	Approvato da
1	0			Consiglio di Amministrazione

Nel presente documento si intendono integralmente richiamate le definizioni indicate nel Codice Etico di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Obiettivo

Con la presente Parte del Codice Etico sono stabilite le modalità comportamentali da adottarsi nel corso degli affidamenti e delle gare di appalto indette da Publiacqua, sia da parte delle imprese concorrenti, che dal Personale e dai Collaboratori della Società in qualità di Stazione Appaltante.

Inoltre, con le sottostanti disposizioni, sono individuate le regole di carattere etico che dovranno ispirare i rapporti tra i Fornitori e Publiacqua in qualità di Committente, sia in fase di esecuzione del contratto, sia nelle eventuali fasi di collaudo, negoziazione e transazione.

Il processo di selezione dei Fornitori, basato su criteri oggettivi e documentabili, avviene nel rispetto delle procedure interne, della normativa di riferimento e dei principi stabiliti nel Codice Etico.

I Fornitori si impegnano a rispettare le norme di legge vigenti direttamente o indirettamente legate al settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e a tutte le altre norme di legge Comunitarie e nazionali promulgate in materia.

Il riconoscimento e accettazione delle disposizioni del Codice Etico costituiscono condizione di ammissione all'Albo dei Fornitori di Publiacqua nonché alle gare di appalto indette dalla Società. Il Codice Etico è altresì parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con le società correlate di Publiacqua.

1. Doveri di correttezza

1.1. L'impresa concorrente e i Fornitori devono agire nel rispetto della legge e secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti di Publiacqua, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici o subappaltatrici.

2. Concorrenza

2.1. Le imprese concorrenti sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", di cui alla legge n. 287 del 1990 e successive modifiche e integrazioni., e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

2.2. A tal fine, per "comportamento anticoncorrenziale", si intende ogni comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale che sia contrario alla libera concorrenza. In particolare, a prescindere che il fatto costituisca di per sé reato, è vietato qualsiasi comportamento illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona fisica o giuridica, per sé stessa o per un terzo, di acquisire un vantaggio, economico e non, nell'ambito della procedura per l'affidamento di un contratto di appalto;
- concludere accordi ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- mantenere il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, li condizionino nella libera partecipazione alla gara medesima;
- la creazione di cartelli;
- la spartizione dei mercati;
- la limitazione alla produzione o alla vendita funzionale ad alterare le regole di un libero mercato.

2.3. In caso di affidamenti diretti con Publiacqua, l'offerta verrà formulata seguendo le stesse logiche da adottare per la partecipazione ad una gara (offerta concorrenziale), pertanto il Fornitore si asterrà da comportamenti che svantaggiano la Società e formulerà esclusivamente prezzi equi.

2.4. Sono preferibili tutti quei rapporti che garantiscono la libertà di concorrenza.

3. Rapporti con la Stazione Appaltante

3.1. L'impresa che concorre nelle procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblici promosse da Publiacqua si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare il Personale della Stazione Appaltante che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

3.2. Non è consentito proporre opportunità di impiego e/o commerciali che comportino vantaggi personali per il Personale.

3.3. All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della Stazione Appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservati. L'accesso agli atti sarà consentito in conformità alla normativa vigente.

3.4. L'impresa concorrente non si deve avvalere di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 del codice civile, né si deve avvalere di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

4. Doveri di confidenzialità

4.1. Le imprese sono tenute a mantenere riservata ogni informazione riguardante le caratteristiche tecniche, tecnologiche, commerciali di Publiacqua apprese in occasione del rapporto contrattuale con la Società stessa, fatti salvi i casi in cui tali informazioni siano diventate di pubblico dominio.

4.2. Il Fornitore si impegna a non divulgare le informazioni che le parti hanno deciso di mantenere riservate.

5. Doveri di segnalazione

5.1. L'impresa ha l'obbligo di segnalare a Publiacqua tramite invio della comunicazione al Responsabile Whistleblowing o segnalazione all'Organismo di Vigilanza:

- qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto;
- qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dal Personale della Stazione Appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

6. Interposizione di manodopera

6.1. I Fornitori agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

6.2. Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo.

7. Esecuzione dei contratti

7.1. I Fornitori, nel corso dell'esecuzione del contratto, si astengono da qualsiasi comportamento di natura corruttiva o da tentativi volti a influenzare le decisioni e l'indipendenza di giudizio del Personale di Publiacqua o di coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o

direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza dei suddetti soggetti.

7.2. Nell'esecuzione dei contratti, i Fornitori s'impegnano al rispetto delle regole di lealtà, buona fede e correttezza e dovranno impegnarsi nell'evitare qualsivoglia omissione, trascuratezza, difformità, inesattezza o lacuna nella contabilizzazione delle prestazioni o nella fatturazione dei servizi, forniture e lavori.

7.3. I Fornitori si impegnano, inoltre, nell'assicurare costantemente il soddisfacimento degli standard previsti da Publiacqua in termini di qualità, costo e tempi di consegna, nel rispetto delle regole liberamente concordate.

7.4. Il mancato rispetto delle suddette regole, sia con riguardo ai rapporti con la Stazione Appaltante, sia con riguardo ai rapporti con i propri lavoratori e con i soggetti terzi coinvolti, a qualsiasi titolo nella filiera (sub-fornitori, istituti di credito, compagnie assicurative, etc.) sono da considerarsi inadempimenti contrattuali.

8. Mancata accettazione

8.1. In sede di partecipazione alle singole procedure di affidamento, a pena di esclusione dalle stesse, le imprese concorrenti devono dichiarare di aver preso visione del presente Codice Etico, tramite specifica sottoscrizione e di conseguenza di accettarne e rispettarne integralmente tutte le regole ivi previste.

9. Violazioni

9.1. La violazione delle norme contenute nel presente documento e nel Codice Etico, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, la revoca dell'aggiudicazione e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

9.2. La violazione delle regole di condotta poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa imputabile al fornitore e risarcimento del danno.

9.3. La violazione delle regole di cui al presente documento e del Codice Etico potrà comportare, accessoriamente alle predette sanzioni, a giudizio di Publiacqua, in relazione alla gravità della violazione stessa, anche l'interdizione per un anno dalla partecipazione dalle gare che verranno indette dalla Società e la revoca dell'iscrizione all'Albo fornitori della Società.